



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 agosto 2022  
(OR. en)

11892/22

PECHE 293  
DELECT 142

#### NOTA DI TRASMISSIONE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data:          | 22 agosto 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Destinatario:  | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n. doc. Comm.: | C(2022) 5725 final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oggetto:       | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.8.2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 5725 final.

All.: C(2022) 5725 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 12.8.2022  
C(2022) 5725 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 12.8.2022**

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca (PCP), secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013<sup>1</sup>, è la riduzione degli elevati livelli di catture indesiderate e la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole di risorse, i rigetti hanno effetti negativi sullo sfruttamento sostenibile di queste ultime e sulla redditività economica delle attività di pesca. La PCP prevede inoltre una maggiore regionalizzazione, allo scopo di garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni zona marina.

La PCP stabilisce una serie di disposizioni volte ad agevolare l'applicazione dell'obbligo di sbarco. Disposizioni generiche di flessibilità possono essere applicate dagli Stati membri nel contesto della gestione dei rispettivi contingenti. La PCP prevede inoltre meccanismi specifici di flessibilità che devono essere attuati mediante piani pluriennali o, in loro assenza, nell'ambito dei cosiddetti piani in materia di rigetti. Questi ultimi sono concepiti come misura temporanea, hanno durata massima di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre, e si basano su raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri della stessa regione o dello stesso bacino marittimo che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in questione.

Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a partire dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di sbarco nel Mar Nero si applica tassativamente alle specie soggette a limiti di cattura che definiscono le attività di pesca. La pesca del rombo chiodato è soggetta a tale disposizione.

Il 20 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/87<sup>2</sup>, che ha istituito un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero stabilendo un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per gli esemplari di tale specie catturati con reti da posta fisse a imbrocco. Il regolamento è stato applicato dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Nel maggio 2021 la Bulgaria e la Romania hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui chiedevano il rinnovo del piano in materia di rigetti e dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (sottozona geografica 29 della CGPM - Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo).

Il 25 agosto 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero<sup>3</sup>. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il 1° maggio 2022 la Bulgaria e la Romania hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune aggiornata in cui chiedevano la proroga del piano in materia di rigetti e dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato nel

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>2</sup> GU L 14 del 18.1.2017, pag. 19.

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione, del 25 agosto 2021, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 14).

Mar Nero con reti da posta fisse a imbocco (sottozona geografica 29 della CGPM). La raccomandazione comune aggiornata faceva riferimento all'importanza di registrare tutti i quantitativi di tale specie nei giornali di pesca e di controllare e applicare l'obbligo di sbarco.

Il 15 giugno 2022 l'Agenzia esecutiva bulgara per la pesca e l'acquacoltura e l'Agenzia nazionale rumena per la pesca e l'acquacoltura hanno chiesto il parere del Consiglio consultivo per il Mar Nero (BISAC) sull'aggiornamento della raccomandazione comune del 2021 relativa a un piano in materia di rigetti per il rombo chiodato nel Mar Nero. La versione definitiva della raccomandazione comune aggiornata è stata presentata al BISAC per approvazione. Il 27 giugno 2022 il BISAC ha espresso parere positivo sulla raccomandazione comune aggiornata.

Il 7 luglio 2022 la Bulgaria e la Romania hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di due anni dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

### **Raccomandazione comune**

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'atto delegato della Commissione si basa sulla raccomandazione comune aggiornata elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nella pesca del rombo chiodato nelle acque del Mar Nero.

La raccomandazione comune aggiornata riguarda:

- le attività di pesca interessate dal piano in materia di rigetti e
- un'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza nella pesca del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) catturato con reti da posta fisse a imbocco.

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato gli elementi della raccomandazione comune aggiornata nel corso del gruppo di lavoro di esperti del 16-20 maggio 2022<sup>4</sup> e della riunione plenaria del 22 luglio 2022.

Secondo lo CSTEP la raccomandazione comune aggiornata contiene argomentazioni fondate in merito all'alta capacità di sopravvivenza delle specie rigettate. Lo CSTEP ha accolto con favore gli sforzi compiuti per condurre uno studio sulla capacità di sopravvivenza del rombo chiodato nel Mar Nero nel quale è stata esaminata la vitalità degli esemplari catturati e ha raccomandato la prosecuzione di tali studi ad opera della Bulgaria e della Romania per completare la stima dei tassi di sopravvivenza del rombo chiodato catturato con reti a imbocco.

---

<sup>4</sup> Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), *Evaluation of Joint Recommendations on the landing obligation and on the Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

#### **Sintesi della misura proposta**

Il principale intervento consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche, in particolare l'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza.

#### **Base giuridica**

Articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

## **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 12.8.2022**

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero**

### **LA COMMISSIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca. Una di queste specie è il rombo chiodato nel Mar Nero.
- (2) Il 20 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione<sup>1</sup>, che ha istituito un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero e ha stabilito un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbocco. Il regolamento è stato applicato dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il 25 agosto 2021 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero<sup>2</sup>, la cui applicazione è prevista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
- (3) La Bulgaria e la Romania hanno un interesse diretto nella gestione della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. Il 12 febbraio 2021 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui chiedevano il rinnovo del piano in materia di rigetti e dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbocco. Il 15 luglio 2021 hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2065, il 29 aprile 2022 e il 10 maggio 2022 i suddetti Stati membri hanno presentato dati supplementari sulle

---

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 9).

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione, del 25 agosto 2021, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 14).

stime di sopravvivenza riguardanti la pesca del rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbocco.

- (4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca<sup>3</sup> (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune aggiornata presentata e ha accolto con favore gli sforzi compiuti per condurre uno studio sulla capacità di sopravvivenza del rombo chiodato nel Mar Nero nel quale è stata esaminata la vitalità degli esemplari catturati. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto l'utilità dei dati forniti ai fini di una valutazione della sopravvivenza del rombo chiodato. Lo studio condotto nelle acque bulgare e rumene ha evidenziato un tasso di vitalità elevato (più dell'80 %) del rombo chiodato catturato con reti a imbocco in monofilamento. In tale contesto, lo CSTEP ha concluso che la capacità di sopravvivenza è elevata.
- (5) Il 7 luglio 2022 la Bulgaria e la Romania hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di due anni dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero.
- (6) La Commissione ritiene che gli elementi di prova relativi alla capacità di sopravvivenza indicati nello studio citato siano sufficientemente solidi. L'esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe quindi essere prorogata. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2065.
- (7) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Conformemente alla raccomandazione comune e tenuto conto del calendario fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da una data successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) 2021/2065 è così modificato:

1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica fino al 31 dicembre 2024 al rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbocco (GNS).".

2) All'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso.

3) All'articolo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Esso si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.".

---

<sup>3</sup> *Evaluation of Joint Recommendations on the landing obligation and on Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.8.2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*